

**PRETURA MILANO
13 NOVEMBRE 1986**

ESTENSORE:

GROSSI

PARTI:

BERTÈ

(Avv. Bernardini De Pace)

OCCHIPINTI

(Avv. Pesenti)

**Stampa • Rettifica • Modalità •
Tassatività • Apposizione di
titolo e commento critici •
Illiceità.**

Viola le disposizioni tassative di cui all'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47, la rettifica che venga pubblicata non nella sua interezza, con diversi caratteri tipografici, preceduta da un titolo e seguita da un commento i quali ne limitino la portata chiarificatrice, di tal ch  si impone la ripubblicazione iussu iudicis della medesima rettifica secondo i requisiti di legge e senza titolo o nota di commento di contenuto critico.

Con ricorso in data 18 ottobre 1986 Loredana Bert  esponeva che il mensile « Nomi di Oggi » n. 2, supplemento al n. 34 del settimanale « Oggi » dell'agosto 1986, aveva pubblicato alle pp. da 114 a 121 una monografia dal titolo « Scandalosa Loredana » in cui le venivano attribuite intenzioni, dichiarazioni e comportamenti non rispondenti al vero, si da costruire un'immagine distorta e volontariamente deteriore dell'esponente; aggiungeva che in data 15 settembre 1986 aveva inviato al direttore responsabile di « Oggi », dott. Paolo Occhipinti, una richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 legge 8 febbraio 1948, n. 47, modificato dall'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416, che era stata pubblicata sulla rivista senza l'osservanza delle modalit  previste dalla legge, e precisamente: a) non nella sua interezza; b) con caratteri tipografici diversi da quelli usati nel testo; c) in dimensioni tipografiche limitate e molto meno di una colonna, mentre l'articolo in questione era preannunciato in copertina e copriva ben nove pagine della rivista; d) con commento che svuotava d'ogni valore il significato giuridico del diritto soggettivo alla rettifica; e) con un titolo « Lore-

«dana protesta» che si risolveva in un ulteriore attacco all'identità personale della ricorrente; concludeva chiedendo che il Pretore, previa declaratoria della illiceità del comportamento della parte resistente ordinasse ex art. 700 cod. proc. civ., al direttore responsabile di Oggi nonché alla R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A. la pubblicazione della rettifica con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo cui si riferisce, e dando atto che la pubblicazione era esecutiva per effetto dell'ordinanza del Pretore.

Si costituiva in giudizio Paolo Occhipinti ed eccepiva:

a) in ordine alla mancata pubblicazione nella sua interezza rilevava che era stata omessa solo la frase « in ogni caso procederò con ogni più opportuna azione civile e penale per l'accertamento di ogni responsabilità » che nulla aveva a che fare con le affermazioni contestate contenute nell'articolo che aveva determinato la rettifica.

Il rilievo è fondato giacché il comma 4 dell'art. 42 legge 416/81 nel prevedere che le rettifiche siano pubblicate nella loro interezza fa espresso riferimento alla « parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate » ponendolo come limite al contenuto obbligatorio della pubblicazione della rettifica. La minaccia di adire le vie legali ovviamente estranea all'oggetto della contestazione, altro non è che la clausola usuale con cui si concludono dichiarazioni siffatte, senza peraltro divenire clausola di stile e quindi svuotata di significato, tesa com'è a ribadire la consapevolezza del richiedente di agire nell'esercizio di un proprio diritto per la tutela del quale ella è pronta a ricorrere alle vie legali;

b) sulla mancata utilizzazione degli stessi caratteri tipografici utilizzati nel testo dell'articolo, nonché sulla limitatezza della sua dimensione tipografica, ammetteva che la dichiarazione della ricorrente era stata pubblicata con caratteri leggermente inferiori a quelli dell'articolo cui si riferiva, ma rilevava che essa era stata integralmente « inquadrata » e che erano state scritte in grassetto le parole « Nomi di Oggi » e « Loredana Bertè », sì che ne risultava un risalto assai maggiore a quello conseguente all'utilizzo dello stesso carattere

tipografico usato per l'articolo contestato. Aggiungeva che la dichiarazione *de qua* era stata pubblicata a p. 48, mentre il relativo articolo era contenuto tra le pp. 114 e 121, il che aggiungeva alla dichiarazione maggior forza penetrativa di comunicazione. Ritiene il Pretore che l'art. 42 legge 416/81 nel determinare i requisiti formali che la dichiarazione e la rettifica devono assumere in sede di pubblicazione (« con le medesime caratteristiche tipografiche » dello scritto che le ha determinate) ed il loro limite quantitativo (« purché contenute entro il limite di trenta righe ») abbia voluto predeterminare rigidamente gli elementi idonei a ristabilire l'equivalenza informativa tra l'articolo contestato e la rettifica, condizione indispensabile perché questa sia realmente efficace. In particolare, il richiamo alle stesse caratteristiche tipografiche dell'articolo conte-

* L'ordinanza riprende il *leading precedent* Pret. Roma 7 gennaio 1984, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1323 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Norme sulla rettifica, diritti della personalità e tutela costituzionale: il problema del bilanciamento degli interessi*); in *Giur. cost.*, 1984, I, 612 (con nota di C. CHIOLA, *Rettifica « pulita » jussu judicis*); in *Dir. aut.*, 1984, 310 (con nota di M. FABIANI, *Il diritto di rettifica ed il commento del giornalista alla rettifica*); in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 501 (con nota di F. MACIOCE, *Diritto di rettifica e identità personale*); e di A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica e sulla tutela dell'identità personale*); in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 260 (con nota di L. TREVISAN, *L'« urgenza » codificata: diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.*).

Ma il divieto di commento alla rettifica nello stesso numero in cui viene pubblicata è una previsione tutt'altro che nuova: la disponeva addirittura l'art. 19 della *Press-Gesetz* austriaca del 1862.

Per altre decisioni in tema di rettifica v. Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215 (con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*); Pret. Roma 29 novembre 1984, *ivi*, 243 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*); Pret. Roma 2 gennaio 1985 e Pret. L'Aquila 28 maggio 1984, *ivi*, 701 (con nota di ID., *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*); Pret. Varese 27 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 553; Pret. Napoli 20 maggio 1986, Pret. Milano 26 maggio 1986, e Pret. S. Pietro Vernotico 8 settembre 1986, *ivi*, 936 (con nota di ID., *I rimedi alternativi o concorrenti alla rettifica*); Pret. Roma 1° agosto 1985, in *Foro it.*, 1985, I, 2781 (con nota di R. PARDOLESI, *Rettifica, diffamazione e cronaca giudiziaria*); in *Giust. civ.*, 1986, I, 2027 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Sulla disciplina della rettifica e sulla... difficoltà di leggere la giurisprudenza*); in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 649 (con note di F. TOMMASEO, *In margine al caso Tortora: cronaca televisiva e attuazione con provvedimento d'urgenza del diritto di rettifica*); e di A. FIGONE, *Nuove questioni in tema di diritto di rettifica*).

In dottrina si rinvia ai recenti lavori di P. PERLINGIERI, *Informazione libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, 624; nonché di G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986.

stato nasce dalla ovvia considerazione che l'efficacia penetrativa di un « pezzo » è strettamente collegata all'evidenza grafica che gli deriva dai caratteri usati. L'uso di caratteri tipografici di dimensioni inferiori diminuisce, ovviamente, l'incisività della rettifica rispetto all'articolo cui si riferisce. Né vale a compensarla la riquadratura che contiene la dichiarazione (peraltro obbligatoria nella specie perché l'articolo contestato era ugualmente delimitato nella sua interezza e comunque indispensabile per distinguerla nel corpo della pagina), né l'inserimento della dichiarazione nella prima parte della rivista.

c) Sulla legittimità dell'apposizione del titolo « Loredana protesta » in testa alla dichiarazione e della successiva dichiarazione del direttore della rivista, sosteneva che il titolo costituiva corretto esercizio del diritto di cronaca giacché esprime e sintetizza il contenuto della dichiarazione, una vera e propria vibrata protesta sull'articolo. Aggiungeva che il citato art. 4 legge 416/81 non esclude che le rettifiche e le dichiarazioni per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione possano essere accompagnate da un titolo che ne sintetizzi il contenuto. Si osserva che, se è certamente vero che tale divieto non è contemplato nella norma, tuttavia il titolo apposto alla dichiarazione non può avere valenza critica, si da porsi in rapporto negativo con questa e limitarne la portata chiarificatrice.

Nella fattispecie in esame non può prescindersi dal valutare lo spirito dell'articolo *de quo*. L'immagine della Bertè ivi delineata assume contorni provocatori, volutamente ed artatamente scandalistici, la cantante viene presentata come personaggio sanguigno, ribelle agli schemi usuali ed ai principi della morale corrente.

Se la protesta è « manifestazione di disaccordo, di malcontento, anche in forma energica e rumorosa » (v. Diz. Rizzoli Larousse), attribuire sapore di protesta alla dichiarazione della ricorrente significa ribadire le caratteristiche attribuite al personaggio, sottolineare il carattere ribelle e le manifestazioni clamorose.

Così pure il commento successivo suona ancora una volta a conferma della

lettura del personaggio proposta dall'autore dell'articolo, ribadendo che questi si era proposto solo di « tentare una spiegazione in chiave psicologica dei suoi atteggiamenti anticonformistici e a volte provocatori ».

Il che, letto in relazione al titolo, assume un ulteriore connotato negativo, sottolineando l'inutilità di vigore della reazione « protesta ». Ciò posto, ritenuta « infedele » la pubblicazione della dichiarazione della ricorrente, e considerato che il rimedio tipico previsto dalla legge è lo strumento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., per cui ultronea è ogni valutazione circa l'imminenza e la irrimediabilità del danno che minaccia la Bertè, non rimane che ordinare a Paolo Occhipinti, nella sua qualità di direttore responsabile della rivista « Oggi », di pubblicare, non oltre il secondo numero successivo alla notifica della presente ordinanza, la dichiarazione inviata dalla ricorrente con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo cui si riferisce, senza titolo o nota di commento di contenuto critico, dando atto che la pubblicazione viene eseguita per effetto di provvedimento pretorile *ex art. 700 cod. proc. civ.*

Non può essere accolta, invece la domanda proposta nei confronti della R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A., editore della rivista, giacché l'art. 42 legge 416/81 pone l'obbligo di pubblicare dichiarazioni o rettifiche esclusivamente nei confronti del direttore o del responsabile, ai quali soltanto è riferibile la responsabilità del contenuto del giornale.

P.Q.M. — Visto l'art. 700 cod. proc. civ.

ordina a Paolo Occhipinti, nella sua qualità di direttore responsabile di « Oggi » di pubblicare, non oltre il secondo numero della rivista successivo alla notifica della presente ordinanza, la dichiarazione inviata dalla ricorrente con le medesime caratteristiche tipografiche dell'articolo cui si riferisce, senza titolo o nota di commento di contenuto critico, dando atto che la pubblicazione viene eseguita per effetto di provvedimento pretorile *ex art. 700 cod. proc. civ.*

respinge la domanda proposta contro la R.C.S. Rizzoli Periodici S.p.A.